

COMUNE DI MONTONE

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 03-02-21

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18:45, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Rinaldi Mirco	Presente	ROSINI ROBERTA	Presente
MORGANTI DAVIDE	Presente	RICCI LORENZO	Presente
PERSICO ROBERTO	Presente	VOLPI SARA	Presente
ZANGARELLI SIMONE	Presente	GRILLI DANIELE	Presente
PECORINI ANDREA	Presente	MOLINARI ELISA	Presente
BRACHELENTE MAURO	Presente in videoconferenza		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Consigliere RICCI LORENZO in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. AMBRA RUSTICI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATO il vigente statuto comunale;

PREMESSO che sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 nei seguenti termini:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Gonfia Fabio

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Gonfia Fabio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

CONSIDERATO che sono esenti da IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.

141 del 18 giugno 1993, e pertanto per tale tipologia di immobili ricadenti nel territorio del Comune di Montone l'imposta non è dovuta.

RICHIAMATO il comma 756 della L. 160 del 27/12/2019 che stabilisce che “a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (...)”

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU, che tra l'altro chiarisce che “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756;

CONSIDERATO che alla data della presente non risulta ancora emanato il decreto di cui al comma 756 della citata L. 160/2019;

RICHIAMATO il comma 755 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone che “*A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento*”.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020 ;

VISTA al deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24/06/2020 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2020 avente ad oggetto “**ALIQUEUTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2021**”;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 da parte degli enti locali è differito al 31/03/2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

DATO ATTO che gli interventi dei signori consiglieri e la discussione dell'argomento in oggetto sono quelli che risultano dalla registrazione fonografica depositata in segreteria.

Con il seguente esito di votazione:

presenti n. 11

votanti n. 8

astenuti 3 (Brachelente, Molinari, Pecorini)

con voti favorevoli 8, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di avvalersi, come già avvenuto nell'anno 2020, delle facoltà di cui al comma 755 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

3) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2021 :

TIPOLOGIA	ANNO 2021 aliquota per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6,00
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE	1,00
Fabbricati categoria D	11,40 (di cui 7,60 da versare allo Stato)
PER GLI IMMOBILI DIVERSI da quelli sopra indicati	11,40

4) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge;

6) di dare atto che, qualora venisse emanato il decreto di cui al comma 756 della L. 160/2019, si procederà a riapprovare le aliquote e detrazioni IMU 2021 secondo l'apposito prospetto;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione avente il seguente esito:

presenti n. 11

votanti n. 8

astenuti 3 (Brachelente, Molinari, Pecorini)

con voti favorevoli 8, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to RICCI LORENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMBRA RUSTICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 17-02-21 al giorno 03-03-21 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il **decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione**, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo stata **dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Montone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato